



Prot. n.1044
Class. I/3

D.R. n. 1

OGGETTO: *Regolamento per la ripartizione e la distribuzione dei contributi degli studenti.*
Emanazione.

IL RETTORE

VISTO il *Regolamento per la ripartizione e la distribuzione dei contributi degli studenti* emanato con D.R. n. 443 del 20.03.2013;

TENUTO CONTO della deliberazione n. 243 del Consiglio di Amministrazione in data 26 settembre 2017;

VISTA la nota prot. n. 81109 del 9.7.2018;

VISTO il testo modificato del *Regolamento per la ripartizione e la distribuzione dei contributi degli studenti*;

PRESO ATTO delle modifiche proposte dalla Commissione mista Statuto e Regolamenti del 14.11.2018;

VISTA la deliberazione n. 165 con cui il Senato Accademico nella seduta dell'11.12.2018 ha espresso parere favorevole sul *Regolamento per la ripartizione e la distribuzione dei contributi degli studenti* nel testo modificato;

VISTA la deliberazione n. 322 del Consiglio di Amministrazione in data 20.12.2018 di approvazione del *Regolamento per la ripartizione e la distribuzione dei contributi degli studenti*;

TENUTO CONTO che, a conclusione del procedimento amministrativo, si possa emanare il *Regolamento per la ripartizione e la distribuzione dei contributi degli studenti*;

VISTO lo Statuto di Ateneo, in particolare l'art. 32 ;

DECRETA

Art. 1 Per le motivazioni indicate in premessa emanare il *Regolamento per la ripartizione e la distribuzione dei contributi degli studenti* nel testo allegato (All. 1) che costituisce parte integrante del presente Decreto.

Art. 2 Il Regolamento di cui all'art. 1 entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito web d'Ateneo e sostituisce quello attualmente vigente emanato con D.R. n. 443 del 20.03.2013.

Il presente Decreto è inviato in comunicazione alle prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Lecce, 7 gennaio 2019

f.to IL RETTORE
Prof. Vincenzo Zara

Alla Raccolta
Alla comunicazione del SA e CdA
Ai Dipartimenti
Alle Ripartizioni dell'Amministrazione centrale
All'Ufficio Comunicazione e URP
All'Ufficio Documentazione e Archivi

All. n. 1



Regolamento per la ripartizione e la distribuzione dei contributi degli studenti

(Emanato con D.R. n. 1 del 7.1.2019)

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE E LA DISTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI

ART. 1 – CONTRIBUZIONE STUDENTESCA
Ai sensi dell'articolo 1, comma 252 della Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante un contributo onnicomprensivo annuale, anche differenziato tra i diversi corsi di laurea e di laurea magistrale, da versare all'università alla quale sono iscritti.
ART. 2 – CONTRIBUZIONE STUDENTESCA DESTINATA AI DIPARTIMENTI
In sede di approvazione del Bilancio unico d'Ateneo di previsione autorizzatorio una parte dei contributi studenteschi, da quantificare compatibilmente con l'ammontare previsto per l'anno accademico di riferimento, viene destinata ai Dipartimenti per il miglioramento dei servizi agli studenti e per la didattica.
ART. 3 - CRITERI DI RIPARTIZIONE AI DIPARTIMENTI DEI CONTRIBUTI STUDENTESCHI
La quota di cui all'art. 2 viene ripartita tra le strutture sulla base dei criteri riportati nel documento allegato (All. A), che costituisce parte integrante del presente Regolamento.
ART. 4 - MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI AI DIPARTIMENTI
Le somme ripartite in applicazione dei criteri di ripartizione, sono <u>assegnate</u> ai Dipartimenti in due distinte quote: - Il 30%, denominata " <i>quota di funzionamento</i> ", è assegnato ai Dipartimenti in base alle afferenze dei docenti agli stessi, e deve essere destinato alla copertura delle spese connesse al <i>funzionamento</i> delle attività di supporto alla didattica;

<p>- il 70%, denominata “quota di sviluppo” è assegnato al Dipartimento di riferimento in base alle afferenze dei corsi di studio agli stessi. Tale quota deve essere destinata al <i>miglioramento</i> dei servizi per la didattica su indicazione delle Commissioni didattiche paritetiche.</p>
<p>Al Centro Linguistico di Ateneo saranno assegnati i contributi sulla base del numero dei collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua in servizio nell’Ateneo, limitatamente alla “quota di funzionamento”.</p>
<p>Alla Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici saranno assegnati i contributi degli studenti, limitatamente alla “quota di sviluppo”.</p>
<p>La Commissione Paritetica docenti-studenti di ciascun Dipartimento, entro 60 giorni dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione di approvazione della ripartizione dei contributi studenteschi ai Dipartimenti, dovrà approvare le Linee generali di indirizzo di destinazione del contributo annuale e trasmettere la relativa deliberazione all’Amministrazione centrale</p>
<p>ART. 5 – TIPOLOGIA DI SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI</p>
<p>Il contributo annuale può essere utilizzato:</p> <p>a)per tutte le spese di investimento in beni e attrezzature che possano contribuire al miglioramento dell’attività didattica, quali gli investimenti in laboratori didattici e per cofinanziare iniziative progettuali nell’ambito del Fondo per l’acquisto di attrezzature didattiche e scientifiche (art. 1 co .2 del Regolamento per la richiesta di attrezzature Didattiche e Scientifiche);</p>
<p>b)per tutte le spese destinate alla generalità degli studenti o di singoli insegnamenti e corsi, quali i seminari didattici, il materiale bibliografico, i viaggi studio, ecc., escludendo spese di tipo individuale;</p>

<p>c)per il finanziamento di attività di tutoraggio didattico (senza riconoscimento di crediti formativi), se trattasi di prestazioni di lavoro autonomo occasionale, purché l'attività del prestatore sia destinata alla generalità degli studenti, e con l'esclusione di qualsivoglia incarico assimilabile all'esercizio di attività didattica;</p>
<p>d)per cofinanziare iniziative progettuali a finanziamento esterno, a condizione che gli obiettivi del progetto siano coerenti con le finalità di spesa riportate nelle lettere a), b) e c).</p>
<p>Il contributo annuale non può essere utilizzato:</p>
<p>a)per servizi e per interventi di tipo individuale (c.d. "interventi <i>ad personam</i>");</p>
<p>b)per il reclutamento di personale, con qualunque forma contrattuale, ad eccezione delle ipotesi di cui alle lett. b) e c) del precedente comma;</p>
<p>c)per le spese di acquisto di beni e attrezzature non strettamente connesse alle attività didattiche (quali arredo uffici docenti o personale tecnico amministrativo).</p>
<p>ART. 6 - RENDICONTAZIONE</p>
<p>I Dipartimenti produrranno annualmente al Rettore ed al CdA, entro un anno dalla data del trasferimento dei fondi da parte dell'Amministrazione centrale e, comunque ogni qualvolta ciò sia richiesto, un rendiconto dettagliato delle spese effettuate, evidenziando separatamente e per ciascun corso di studio le spese che gravano sulla "<i>quota di funzionamento</i>" da quelle che gravano sulla "<i>quota di sviluppo</i>".</p>
<p>A tal fine, attraverso gli strumenti gestionali di bilancio, ciascun Dipartimento inserirà un'apposita "Unità Previsionale di Base" in cui registrare con "separata evidenza" le spese effettuate sulla "<i>quota di funzionamento</i>" da quelle effettuate sulla "<i>quota di sviluppo</i>".</p>
<p>Il Centro Linguistico di Ateneo e la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici renderanno l'utilizzo dei contributi prescindendo dalla distinzione degli stessi nelle due "quote" contributive.</p>
<p>ART. 7 - SANZIONI</p>

<p>La rendicontazione dei contributi dell'anno accademico $x/x+1$ per un importo inferiore al 50% dell'ammontare trasferito sarà causa di esclusione dal trasferimento del contributo dell'anno accademico $x+1/x+2$.</p> <p>Qualora l'ammontare della rendicontazione permanga inferiore al 50% dell'importo trasferito per l'anno accademico $x/x+1$, anche nel secondo anno successivo al trasferimento dei contributi dell'a.a. $x/x+1$, il contributo non speso verrà recuperato dall'Amministrazione, mentre verrà trasferito il contributo precedentemente congelato relativo all'a.a. $x+1/x+2$.</p>
<p>L'utilizzo del contributo per spese non ammissibili ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, determinerà il recupero della spesa non ammissibile sui fondi assegnati con la successiva ripartizione.</p>
<p>Analogamente, l'importo dei contributi denominati "<i>quota di sviluppo</i>" utilizzato dai Dipartimenti senza aver preventivamente acquisito l'indicazione di spesa delle Commissioni didattiche paritetiche verrà recuperato sui fondi assegnati con la successiva ripartizione.</p> <p>I contributi non spesi entro il III anno successivo sono definitivamente recuperati dall'amministrazione centrale</p>
<p>I contributi recuperati dall'Amministrazione confluiranno in apposito fondo da destinare al miglioramento dei servizi agli studenti, con modalità che saranno definite, volta per volta, dal Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>ART. 8 VINCOLI</p>
<p>In nessun caso la quota sviluppo può essere utilizzata senza il preventivo indirizzo delle commissioni paritetiche.</p>
<p>ART. 9 VIGENZA DEL REGOLAMENTO</p>
<p>Il presente Regolamento si applica a partire dalla ripartizione del contributo degli studenti dell'anno accademico 2017/2018.</p>
<p>ART. 9 – NORME TRANSITORIE E FINALI</p>
<p>Le somme assegnate e non spese alla data del 31.12.2019 saranno definitivamente recuperate e confluiranno nel Fondo ex art. 7 ultimo comma.</p>

ALLEGATO A): CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI STUDENTI

<ul style="list-style-type: none"> ▪ CRITERI VIGENTI E COERENTI CON PROPOSTA 2)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ La base di partenza della ripartizione dei contributi universitari ai Dipartimenti, è rappresentata dalla Contribuzione Teorica (CT), ossia dalla contribuzione percepibile dall'Ateneo in assenza di esoneri.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Essendo C_i la contribuzione unitaria¹ del corso di studio i-esimo e S_i il numero di studenti iscritti al medesimo corso nell'a.a. di riferimento, la contribuzione teorica risulta pari a $CT_i = C_i \cdot S_i$. La somma dei contributi teorici calcolati per ciascun corso di studio, cioè CT_i, individua complessivamente la contribuzione teorica dell'Ateneo per l'a.a. di riferimento, la cui somma è data da $CT = \sum_{i=1}^n CT_i$
<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'Università destina ai Dipartimenti, annualmente una quota (CS) della contribuzione studentesca effettivamente versata dagli studenti, suddivisa in due quote: la prima (CS_{SVI}), pari al 70% di CS, la seconda (CS_{FUN}), pari al restante 30%.
FASE 1)
RIPARTIZIONE DELLA "QUOTA DI SVILUPPO" (CS_{SVI})
<ul style="list-style-type: none"> ▪ I contributi da assegnare ad ogni corso di studio a titolo di "quota di sviluppo" sono determinati sulla base di un coefficiente di ripartizione, pari al rapporto tra la quota dei contributi da ripartire (CS_{SVI}) ed il totale dei contributi teoricamente assegnabili ai corsi di studio (CT). Tale coefficiente è moltiplicato poi per il valore della contribuzione teorica del singolo corso di studio (CT_i) ▪ L'ammontare dei contributi per singolo corso di studio risulta, quindi, dalla seguente formula $CU_i = (CS_{SVI} / CT) \cdot CT_i$ ▪
FASE 2)
RIPARTIZIONE DELLA "QUOTA DI FUZIONAMENTO" (CS_{FUN})
<ul style="list-style-type: none"> ▪ La seconda fase consiste nell'assegnare la "quota di funzionamento" (CS_{FUN}) a ciascun Dipartimento. Tale quota

¹ L'ammontare della contribuzione unitaria è indicato nel Manifesto degli studi dell'anno accademico di riferimento.

è pari al 30% dei contributi studenteschi da ripartire (CS).

- Il calcolo della “quota di funzionamento” da assegnare ai Dipartimenti avviene in base al numero dei docenti afferenti allo stesso. In formula:

$$CS_I = \frac{CS_{FUN}}{AFF}$$

- Con CS_I = quota di funzionamento unitaria, CS_{FUN} = 30% del totale dei contributi da ripartire e AFF = numero docenti di Ateneo

- La quota di funzionamento da assegnare complessivamente al Dipartimento viene determinata moltiplicando il valore della quota di funzionamento calcolata per singolo docente per il numero di docenti afferenti al Dipartimento. In formula:

- $CS_{DIP_x} = CS_I \times AFF_{DIP_x}$

- Con CS_{DIP_x} = quota di funzionamento del Dipartimento x, CS_I = quota di funzionamento unitaria e AFF_{DIP_x} = numero docenti afferenti al Dipartimento X